

STATUTO

**ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE**

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione avente denominazione

**"FONDAZIONE MONASTERI ETS"**

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo FONDAZIONE MONASTERI ETS

La Fondazione ha sede in Bologna.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può esser deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La fondazione ha durata illimitata.

**Art.2 - SCOPO E ATTIVITÀ**

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, riconoscendo ai Monasteri il ruolo, che va preservato di portatori di un patrimonio immenso di forza spirituale, di tradizione e di cultura, si propone di svolgere opera di supporto e/o sostegno all'attività dei Monasteri in Italia e all' estero che promuovano attività di religione, di culto, di assistenza, ricreative e culturali comprese quelle di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà dei singoli e ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza.

A tal fine, e in generale, la Fondazione esercita in via principale, senza scopo di lucro, le seguenti attività:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni e servizi in favore di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- c) educazione, istruzione e attività di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Inoltre, la Fondazione svolgerà attività diverse da quelle sopra elencate, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 117/2017, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, per poter garantire il finanziamento e il corretto sostentamento delle richiamate attività di interesse generale.

Rientra nel novero delle attività diverse la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, la Fondazione individua nei Monasteri – quali veri

Allegato "B"  
al n. 32842  
di raccolta

baluardi della civiltà e della fede cattolica -, nei monaci e nelle monache i principali destinatari della propria attività, affinché gli stessi siano sostenuti e sostenuti nella propria attività, e siano promossi e valorizzati, eventualmente anche presso i laici, i carismi monastici ed il patrimonio spirituale, di tradizione e di cultura dei ridetti Monasteri. Per queste ragioni, è previsto lo svolgimento delle sottostanti, specifiche, attività:

- attività culturale, quali pubblicazioni, organizzazione di incontri, convegni e manifestazioni culturali in genere;
- sostegno a progetti di costruzione o ristrutturazione di Monasteri o Eremi, anche nell'ambito di più ampie campagne di raccolta fondi organizzate da terze parti.
- rappresentanza di Comunità o di singoli monaci/e, agendo per conto di queste e nel loro interesse; la Fondazione potrà inoltre essere destinataria di procure o mandati;
- sostegno a persone dimesse da Istituti di vita consacrata, sia per loro richiesta, sia per provvedimento imposto;
- sostegno di gruppi in itinere per ricevere l'approvazione ecclesiastica di un nuovo Istituto.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati.

La Fondazione si propone inoltre di:

- a. amministrare il patrimonio, perché vi sia sempre qualche risorsa disponibile per gli stati di emergenza che possano verificarsi nelle predette comunità, o per le spese correnti che eccedano il proprio bilancio interno;
- b. promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da destinare, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, alle medesime finalità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

### **ART. 3 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati, eredità ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Inoltre, il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato promuovendo, direttamente o indirettamente, raccolte fondi, anche attraverso la richiesta di contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio perseguendo l'obiettivo di garantire una riserva di denaro liquido per fronteggiare emergenze e situazioni impreviste.

#### **Art.4 - FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale della Fondazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore;
- dai ricavi delle attività direttamente connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 5 - ORGANI**

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti, se nominato.

#### **Art.6 - PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Presidente dell'Ente morale «Monastero Cistercense di Valserena», con sede in Guardistallo (PI), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica italiana del 28.01.1974.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Ammi-

nistrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che pervengono direttamente alla Fondazione, così come cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche;

e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento;

f) propone al Consiglio di amministrazione di deliberare all'unanimità su atti di straordinaria amministrazione.

#### **Art. 7 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 8 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri.

I membri del Consiglio d'Amministrazione sono nominati esclusivamente dal Presidente dell'Ente Morale «Monastero Cistercense di Valserena», con sede in Guardistallo (PI).

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 3 esercizi annuali e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e di quelle approvate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è competente su tutto quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

#### **Art. 9 - DECADENZA E ESCLUSIONE**

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n° 3 assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio.

#### **Art. 10 - POTERI**

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Vice Presidente;
- b) di deliberare con pieni poteri sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente; di predisporre tutto quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi proposti;
- c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche dello Statuto su proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole dell'Ente Morale «Monastero Cistercense di Valserena»;
- d) di redigere ed approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- e) di stabilire le direttive e le delibere sulle erogazioni della Fondazione;
- f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) di approvare eventuali Regolamenti interni;
- h) di deliberare all'unanimità per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresa la cessione dei beni componenti il patrimonio della Fondazione. In tali casi la decisione del consiglio deve essere assunta di volta in volta, con le modalità sopra indicate, in riferimento a specifiche iniziative;
- i) di deliberare, sempre con voto unanime dei componenti il Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione per impossibilità di conseguire lo scopo o per altre cause dallo stesso Consiglio individuate, nominando nel contempo uno o più liquidatori.

#### **Art. 11- ADUNANZE**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante e-mail certificata da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

L'Organo Amministrativo ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

#### **Art.12 REVISORE DEI CONTI**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui infra.

La nomina del Revisore dei Conti compete al Presidente dell'Ente Morale «Monastero Cistercense di Valserena», con sede in Guardistallo (PI).

Il Revisore è organo tecnico e contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione resta in carica sino ad approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, potendo essere anche riconfermato.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo che dura in carica tre anni.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.

Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 13 - LIBRI SOCIALI**

La Fondazione ha il compito di tenere i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017

#### **Art.14 - BILANCIO**

L'esercizio sociale della fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di Esercizio deve indicare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della fondazione.

- Bilancio sociale -

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

#### **Art.15 - UTILI DELLA GESTIONE**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, fatto salvo quanto indicato al paragrafo i) dell'art.10.

#### **Art. 16 - ESTINZIONE**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, e se ancora existen-

te all'Associazione «NOSTRA SIGNORA DELLA PACE (ODV)» con sede in Guardistallo (PI) Via Prov. le del Poggetto n. 48, CF n. 92005590507, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi dell'Art. 54 del d.lgs. del 03/07/2017 n. 117 e dell'Art. 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 (1° elenco); n. adozione 21081 del 25/10/2022 su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito l'organismo di controllo di cui all'ad.3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

**Art.17 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo.

Forlì, 3 novembre 2025